



Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa di PREVIGEN – Cassa di Previdenza Integrativa per i Dipendenti delle Aziende Convenzionate – Fondo Pensione (di seguito semplicemente “PREVIGEN” o “Il Fondo”).

PREVIGEN è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31.07.2026

A. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.300,00 (euro 5.164,57 fino al periodo d'imposta 2025). Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

A.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi per un importo complessivamente inferiore al plafond teorico massimo deducibile possono recuperare negli anni successivi la quota di deduzione non utilizzata.

A tal fine, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, essi possono dedurre dal reddito imponibile contributi eccedenti il limite ordinario di deducibilità annua, fino a un importo massimo aggiuntivo di euro 2.650,00 per ciascun anno (euro 2.582,29 fino al periodo di imposta 2025), fermo restando il limite rappresentato dalla differenza tra il plafond teorico complessivamente deducibile nel primo quinquennio e i contributi effettivamente versati nello stesso periodo.

Pertanto, a decorrere dal 2026, il limite massimo complessivo di deducibilità annua, dato dalla somma della deduzione ordinaria e dell'extra-deduzione, è pari a euro 7.950,00 (euro 7.746,86 fino al periodo di imposta 2025).

Per gli iscritti che abbiano aderito a una forma pensionistica complementare anteriormente al 1° gennaio 2026, il calcolo dell'eventuale deduzione residua riferita ai primi cinque anni di partecipazione continua a essere effettuato tenendo conto dei limiti di deducibilità vigenti nei rispettivi periodi d'imposta.

A.2. Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di produttività con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, è riconosciuta l'esclusione di tali somme dalla

formazione del reddito di lavoro dipendente. I contributi derivanti dalla conversione del premio di produttività in previdenza complementare beneficiano dell'agevolazione anche qualora eccedano il limite ordinario di deducibilità fiscale previsto per i contributi volontariamente versati alla forma pensionistica complementare.

Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di produttività non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, così divenendo anch'essa esente da tassazione.

A.3. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

È possibile provvedere al reintegro nel Fondo delle anticipazioni fruite, tramite specifico versamento e per la sola quota che eccede il limite annuale di deduzione fiscale di 5.300,00 euro annui (euro 5.164,57 fino al periodo d'imposta 2025) in cumulo con la contribuzione socio e azienda dell'anno in cui si effettua il reintegro. Il reintegro dà diritto ad un credito di imposta pari alla ritenuta fiscale subita per la sola quota di anticipazione reintegrata relativa a montante maturato post 2006 (di norma 23% dell'imponibile relativo a questo periodo di maturazione o del 15% in caso di anticipazione per spese sanitarie), determinando un vantaggio potenziale perché in sede di prestazione l'aliquota applicata sarà al massimo il 15% (per anzianità può scendere fino al 9%).

Il reintegro determina la ricostituzione delle singole quote (contributi, non dedotti, rendimenti) che avevano costituito l'anticipo (o gli anticipi).

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

A.4. Conferimento del TFR pregresso

Il conferimento del TFR pregresso a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

A.5. Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre¹ dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. Inoltre, sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione l'eventuale importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

A.6. Contributi versati da soggetti non residenti

Nell'ipotesi in cui un soggetto non residente risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare italiana, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 917/1986, egli non ha titolo alla deduzione dei contributi versati dal proprio reddito complessivo eventualmente tassabile in Italia. Infatti, tra le deduzioni riconosciute anche a favore dei non residenti non è contemplata la deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui alla lett. e-bis) del citato DPR n. 917/1986. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 24, comma 3-bis, del TUIR per i soggetti c.d. "non residenti Schumacker", al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 24, comma 3-bis, del TUIR per i soggetti c.d. "non residenti Schumacker", al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma

B. Regime fiscale delle prestazioni

Il regime fiscale delle prestazioni è attualmente regolato dall'art. 11 del Decreto legislativo 5 dicembre 1995, n. 252. L'art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede tuttavia che, per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate sino a tale data, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti. Di seguito sono quindi illustrati, per le varie tipologie di prestazioni i regimi fiscali pro-tempore vigenti riguardanti i montanti maturati:

- a partire dal 1° gennaio 2007;
- tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006;
- sino al 31 dicembre 2000.

Sono inoltre evidenziate le eventuali differenze di trattamento previste tra coloro che risultano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (di seguito, *“nuovi iscritti”*) o entro tale data (di seguito, *“vecchi iscritti”*).

B.1. PRESTAZIONI IN CAPITALE

Le prestazioni pensionistiche sono erogabili in forma di capitale, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato^{2 3}.

B.1.1. Prestazioni in capitale – montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007

Relativamente al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, le prestazioni in capitale sono assoggettate ad una **ritenuta a titolo d'imposta** del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15). L'aliquota minima applicabile risulta pertanto pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche in capitale è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre al TFR destinato al fondo pensione.

B.1.2. Prestazioni in capitale – montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Relativamente al montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006, le prestazioni in capitale sono assoggettate a **tassazione separata** con applicazione di un'aliquota interna calcolata dal fondo pensione secondo gli stessi criteri previsti per il calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR.

Anche in questo caso, la base imponibile è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti comunicati al fondo (corrisponde quindi ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito e al TFR destinato al fondo pensione).

² I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007. Si veda al riguardo l'apposito paragrafo B.1.4.

³ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

B.1.3. Prestazioni in capitale – montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Relativamente al montante maturato sino al 31 dicembre 2000, la tassazione delle prestazioni in capitale è differenziata tra nuovi iscritti e vecchi iscritti.

Nuovi iscritti

La base imponibile è costituita dall'intero capitale erogato (compresa quindi la componente finanziaria), al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"), nonché della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al fondo pensione (c.d. "abbattimento base imponibile"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con la medesima aliquota interna calcolata dal fondo pensione per il montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006.

Vecchi iscritti

La base imponibile è costituita dall'importo dei contributi versati, al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con la medesima aliquota applicata al TFR dal datore di lavoro. Sulla parte relativa al rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000 in comparti assicurativi (ma anche quelli derivanti da gestioni finanziarie ai sensi della Risoluzione n. 102/E del 2012), si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

B.1.4. L'intero capitale per i "vecchi iscritti"

Secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 7, lettera c) del D. lgs. 252/2005, i vecchi iscritti mantengono la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007 si applica però il meno favorevole regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e descritto al precedente paragrafo B.1.2. ma prevedendo ancora, in particolare, l'applicazione della tassazione IRPEF sui rendimenti già assoggettati annualmente ad imposta sostitutiva (che non vengono pertanto esclusi dalla base imponibile), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007.

Tuttavia, i vecchi iscritti possono optare per l'applicazione, al montante maturato dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale introdotto dall'art. 11 del D. lgs. 252/2005 e descritto al paragrafo B.1.1. L'esercizio di tale opzione, se da un lato comporta l'applicazione di una tassazione complessiva più favorevole, compresa l'esenzione della tassazione IRPEF sui rendimenti già assoggettati annualmente ad imposta sostitutiva, dall'altro impone l'obbligo di percepire la prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 per il 50% sotto forma di trattamento periodico qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante maturato dopo tale data risulti maggiore del 50% dell'assegno sociale.

Il fondo pensione provvede a verificare l'eventuale sussistenza di tale obbligo e, in caso positivo, informa l'aderente per consentirgli di valutare le diverse opzioni disponibili.

B.2. PRESTAZIONI IN FORMA DI "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (R.I.T.A.)

La determinazione della parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" avviene secondo le medesime regole applicate per la determinazione dell'imponibile delle erogazioni in forma di capitale, in base al periodo di maturazione del montante e – in particolare per il montante sino al 31 dicembre 2000 – con differenziazione tra nuovi iscritti e vecchi iscritti. Si veda al riguardo quanto riportato ai precedenti paragrafi B.1.1., B.1.2. e B.1.3.

L'aliquota di tassazione è invece unica: la parte imponibile della R.I.T.A. è infatti assoggettata ad una **ritenuta a titolo d'imposta** del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15). L'aliquota minima applicabile risulta pertanto pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendola constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

B.3. PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA, DI RENDITA A DURATA DEFINITA E DI PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

B.3.1. Prestazioni in rendita vitalizia – derivanti dal montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007

Le prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia derivanti dalla conversione del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad una **ritenuta a titolo d'imposta** del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15). L'aliquota minima applicabile risulta pertanto pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde alla quota di rendita proporzionalmente costituita da contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre che dal TFR destinato al fondo pensione.

B.3.2. Prestazioni in rendita vitalizia - derivanti dal montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Le prestazioni derivanti dalla conversione del montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 sono assoggettate a **tassazione progressiva IRPEF**.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi non dedotti comunicati al fondo. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde alla quota di rendita proporzionalmente costituita da contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre che dal TFR destinato al fondo pensione.

B.3.3. Prestazioni in rendita vitalizia – derivanti dal montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Le prestazioni derivanti dalla conversione del montante maturato sino al 31 dicembre 2000 sono assoggettate a **tassazione progressiva IRPEF**.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è pari all'87,5% dell'importo erogato.

B.3.4. Prestazioni in rendita vitalizia – tassazione del rendimento finanziario annualmente prodotto

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite vitalizie, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli: in tal modo gli Assicurati beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alle menzionate ritenute a titolo d'imposta e tassazione progressiva IRPEF.

B.3.5. Prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili

Le prestazioni erogate in forma di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili sono tassate in base alle regole previste per le prestazioni in capitale (cfr. par. B.1).

B.4. ANTICIPAZIONI

In conformità a quanto indicato nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 29/E e 78/E del 2001 e n. 70/E del 2007, le anticipazioni vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

B.4.1. Anticipazioni – del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta** con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è applicata sull'importo erogato, escludendo proporzionalmente la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché quella derivante dai contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre proporzionalmente esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre al TFR destinato al fondo pensione, entrambi proporzionalmente riferiti alla quota di montante maturato nel periodo, oggetto di anticipazione.

B.4.2. Anticipazioni – del montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 sono assoggettate a **tassazione separata** con aliquota interna calcolata dal fondo pensione secondo gli stessi criteri previsti per il calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR.

In sede di liquidazione della prestazione definitiva, la tassazione precedentemente applicata all'anticipazione è oggetto di conguaglio.

La base imponibile è costituita dall'importo erogato, escludendo proporzionalmente la sola componente derivante dai contributi non dedotti comunicati al fondo.

B.4.3. Anticipazioni – del montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Anche per quanto riguarda il montante maturato sino al 31 dicembre 2000, la tassazione delle anticipazioni è differenziata tra nuovi iscritti e vecchi iscritti.

Nuovi iscritti

La base imponibile è costituita dall'intero capitale erogato (compresa quindi la componente finanziaria), al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"), nonché della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al fondo pensione (c.d. "abbattimento base imponibile"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con la medesima aliquota interna calcolata dal fondo pensione per il montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006.

Vecchi iscritti

La base imponibile è costituita dall'importo dei contributi versati, al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con aliquota interna calcolata dal fondo pensione secondo gli stessi criteri previsti per

il calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR. Sulla parte relativa al rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000 in comparti assicurativi, si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

In sede di liquidazione della prestazione definitiva, la tassazione precedentemente applicata all'anticipazione è oggetto di conguaglio.

B.5. RISCATTI

B.5.1. Riscatti – montante maturato dal 1° gennaio 2007

Relativamente al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale viene operata una **ritenuta a titolo di imposta** con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15) per:

- riscatto parziale (50%) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale in caso di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una **ritenuta a titolo di imposta** del 23%.

La base imponibile alla quale vengono applicate le aliquote di cui sopra, differenziate in base alla causa del riscatto, è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre al TFR destinato al fondo pensione.

B.5.2. Riscatti – montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Relativamente al montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006, le somme erogate per riscatto "volontario" a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per la cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda convenzionata) sono assoggettate a **tassazione ordinaria IRPEF**.

La base imponibile è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti comunicati al fondo (corrisponde quindi ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito e al TFR destinato al fondo pensione).

Fanno eccezione i casi di riscatto:

- parziale (50%), in caso di esodo incentivato in base all'art. 4 della Legge 92/2012;
- per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (ad esempio, il licenziamento per dissesto finanziario del datore di lavoro, per fallimento o altra procedura concorsuale);
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

In questi casi, il trattamento fiscale coincide con quello dell'erogazione della prestazione in forma di capitale, descritto al precedente paragrafo B.1.2.

B.5.3. Riscatti – montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Anche per quanto riguarda il montante maturato sino al 31 dicembre 2000, la tassazione del riscatto è differenziata tra nuovi iscritti e vecchi iscritti e coincide con quello dell'erogazione della prestazione in forma di capitale, descritto al precedente paragrafo B.1.3.

C. Regime fiscale dei trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale, ferma restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell'anno.

Per i vecchi iscritti, in caso di trasferimento della posizione maturata in gestione di tipo assicurativo verso una gestione di tipo finanziario della medesima o di altra forma pensionistica, la Compagnia di Assicurazione applica sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000 la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

D. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.